



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

C.A.P. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione di **contributi** a favore di conduttori di immobili ad uso abitativo quale sostegno per il pagamento dei canoni di locazione **annualità 2021**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo rende noto

che dalla data di pubblicazione del presente avviso fino alla data del **23.12.2021** i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi quale sostegno **per il pagamento dei canoni in locazione anno 2020**.

Nel caso di cambio di abitazione o di stipula di nuovo contratto avvenuta nel corso dell'anno 2020, deve essere presentata distinta domanda per ogni rapporto contrattuale.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è necessario il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o Stato di provenienza. Gli stranieri devono essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque anni nella Regione Abruzzo (art. 11, comma 13, D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008).

2. residenza nel Comune di Tocco da Casauria, quale conduttore in locazione di alloggio non a canone sociale;

3. titolarità nell'anno **2020** di un contratto di locazione per alloggio sito in Tocco da Casauria stipulato per abitazione principale e non avente natura transitoria, debitamente registrato o depositato per la regolarizzazione della registrazione entro i termini di scadenza del presente avviso. Per intervenuta separazione legale, la domanda può essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale. Il contratto deve essere relativo ad alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi ERP, anche se del tipo "CONCORDATO", già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della Legge Regionale n. 96/96 e degli immobili inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Per contratto avente natura transitoria deve intendersi il contratto stipulato per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti (ad es., locazione ad uso foresteria, per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato, ecc.) e, in ogni caso, il contratto stipulato per locazione di durata inferiore ad anni 1 (uno), anche se prorogato.

4. residenza anagrafica nell'alloggio, per il periodo interessato dal contributo;

5. reddito annuo convenzionale complessivo non superiore al limite per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica (€ 15.853,63). Per la determinazione del limite precedente, dal reddito complessivo anno 2019 si detraggono (con riferimento alla data del 31.12.2020):

€ 516,46 per ogni figlio minorenni

€ 516,46 per ogni ulteriore componente, oltre i primi due ed esclusi i figli minorenni, fino ad un massimo di sei. Sono calcolati nella misura del 60% i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione.

6. incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo:

FASCIA A – in misura non inferiore al 14%, se il reddito annuo complessivo è non superiore a due pensioni minime INPS 2020 (**€ 13.391,80**) e **non può, in ogni caso, essere superiore ad € 3.100,00** ;

FASCIA B – in misura non inferiore al 24%, se il reddito annuo complessivo è non superiore ad **€ 15.853,63** e **non può in ogni caso, essere superiore ad € 2.325,00**;

I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati del 25% in presenza di nuclei familiari che includano soggetti disabili con invalidità superiore al 67% riconosciuta dalle competenti commissioni ASL, ovvero familiari ultrasessantacinquenni, o disabili.

I redditi di riferimento sono quelli relativi all'anno 2019 e il canone di riferimento è quello registrato per l'anno 2020, al netto degli oneri accessori.

7. non titolarità, da parte di qualsiasi persona residente nell'alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati dall'art. 2 della L.R. n. 96/96.

8. obbligatorietà presentazione CUD/730/UNICO anno 2020 redditi 2019, relativi a tutte le persone residenti nell'alloggio alla data del 31/12/2020.

9. consapevolezza che le detrazioni di cui all'art. 10, comma 1, legge n. 431/1998 non sono cumulabili con i contributi previsti dall'art. 11, comma 3, della medesima legge n. 431/1998, anche nel caso in cui il cittadino abbia beneficiato di tale reddito per un solo mese o alcuni mesi non continuativi.

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 12/08/2020 ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità anno 2020" (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 6/10/2020 n. 247):

- art. 1, comma 4: è stato ampliato l'accesso ai contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (**ISEE**) non superiore ad € **35.000,00** e che si trovino in condizioni di precarietà determinata **dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% nel periodo giugno-dicembre 2020 rispetto al periodo giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione** e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Il contributo massimo concedibile è di € **3.100,00**. *Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge;*

- art. 1, comma 5: **il contributo non è cumulabile con le altre forme di sussidio previste dal cd. "reddito di cittadinanza"**.

Nucleo di riferimento

Ai fini del presente avviso, il nucleo da considerare è quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, anagraficamente residenti nell'abitazione alla data del 31/12/2020, pur se con stato di famiglia separato.

Nell'ipotesi di nuovo rapporto contrattuale in immobile diverso da quello occupato alla data del 31/12/2020, il nucleo da considerare è quello anagraficamente iscritto nella nuova abitazione alla data di decorrenza del contratto ovvero alla data del trasferimento anagrafico del richiedente, se successiva.

È considerato facente parte del nucleo anche il coniuge del dichiarante, o di altro componente, pur non risultando iscritto sullo stesso stato di famiglia.

Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifichi uno dei casi previsti dall'art.1-bis, punto 4, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni.

Situazione economica e patrimoniale

La situazione economica e patrimoniale viene verificata relativamente al nucleo come individuato dal precedente punto.

I redditi di riferimento sono quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2020 riferita all'anno 2019 o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione medesima, i redditi come risultanti dalla certificazione consegnata dai soggetti erogatori nonché tutti gli emolumenti, indennità, pensioni e sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse, costituenti una ricorrente fonte di sostentamento.

Autocertificazione dei requisiti

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Individuazione beneficiari

a) Istruttoria delle domande

Il Servizio Amministrativo procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.

b) Elenco beneficiari

L'elenco dei beneficiari è approvato con atto del Responsabile del Servizio Amministrativo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Avverso la mancata ammissione è possibile proporre ricorso, entro i termini di pubblicazione, al Responsabile di cui sopra.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Responsabile formula l'elenco definito dei beneficiari.

Entità del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone **annuo 2020**, quale risulta dal contratto di locazione e/o dalla ricevuta di pagamento dell'imposta di registro, sul reddito complessivo del nucleo come individuato ai sensi del presente avviso.

Il contributo è così calcolato:

- Per i nuclei con reddito annuo complessivo non superiore a € **13.391,80 (Fascia A)**, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito fino a concorrenza e, comunque, fino a un massimo di € **3.100,00** annui;

- Per i nuclei con reddito annuo complessivo non superiore a € **15.853,63** (Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito fino a concorrenza e, comunque, fino a un massimo di € **2.325,00** annui;
I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati del 25% in presenza di nuclei familiari che includano soggetti disabili con invalidità superiore al 67% riconosciuta dalle competenti commissioni ASL, ovvero familiari ultrasessantacinquenni.
Il contributo è attribuito in base ai mesi di locazione e, in ogni caso, a decorrere dalla data di decorrenza della residenza anagrafica, se successiva.
Il contributo viene erogato nell'importo e con le modalità come sopra indicate, salvo riduzione proporzionale in rapporto all'entità dei fondi concessi e al numero delle domande presentate.
E' fatta salva la facoltà di riconoscere una maggiorazione del contributo in presenza di eventuali condizioni di disagio individuate dalla Regione Abruzzo.

Erogazione del contributo

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in unica soluzione, successivamente alla ripartizione dei contributi da parte della Regione Abruzzo tra i Comuni, sulla base delle richieste presentate e della disponibilità finanziarie.

Termine di presentazione delle domande

La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre la data del 23.12.2021.

Modalità di presentazione

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e in distribuzione presso gli uffici comunali, nonché disponibili sul sito ufficiale del Comune di Tocco da Casauria www.comune.toccodacasauria.pe.it.

Le istanze, debitamente firmate, devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo comune.toccodacasauria@pec.arc.it o spedite tramite raccomandata a/r entro il termine fissato, oppure, solo in caso di impossibilità all'utilizzo della PEC, previo appuntamento, presentate direttamente al Comune (ufficio protocollo). Per quelle spedite a mezzo raccomandata fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica. La domanda deve essere firmata e inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. La mancanza della firma in calce è causa di esclusione.

Documentazione

Allegati alla domanda:

- fotocopia della carta di identità o equipollente documento di riconoscimento dell'istante;
- per i cittadini extracomunitari, dichiarazione di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Abruzzo;
- per i cittadini comunitari, attestato di diritto di soggiorno;
- fotocopia contratto di locazione recante gli estremi di registrazione;
- fotocopie ricevute pagamento locazione **anno 2020**;
- fotocopia ricevuta pagamento imposta di registro **anno 2020** o documentazione attestante applicazione cedolare secca;
- **UNICO/730/CUD 2020 anno 2019 + ISEE anno 2020 + ISEE in corso di validità o autocertificazione.**

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

L'Amministrazione Comunale agisce per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

Avvertenze

Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta, nonché quelle presentate fuori termine sono escluse.

Avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della L. n. 241/90, si comunica che il procedimento è avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
Oggetto del procedimento	Erogazione contributi accesso alle locazioni art. 11 legge n. 431/98
Ufficio responsabile	Servizio Amministrativo
Responsabile del procedimento	Germana Soccorsi
Data conclusione del procedimento	31.01.2022
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione	Ricorso al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia – Segretario Comunale
Data di presentazione istanza	Dalla pubblicazione dell'avviso alla data del 23.12.2021

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legge n. 431/98, alla legge n. 109/98 e ai relativi decreti di attuazione, nonché alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Tocco da Casauria, **23.11.2021**

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Germana Soccorsi